

RELAZIONE DESCRITTIVA

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEGLI ARTICOLI 10, 24 E 25 DELLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2014 N. 18 "ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA TURISTICO IN CAMPANIA".

La legge regionale 8 agosto 2014 n. 18 "Organizzazione del sistema turistico in Campania" all'articolo 29 rinvia ad apposito regolamento la disciplina di dettaglio in materia di poli turistici locali, gestione dell'albo regionale delle associazioni pro-loco e modalità di erogazione dei contributi alle associazioni medesime.

Il presente regolamento, pertanto, dà esecuzione a quanto previsto dalla suddetta disposizione normativa.

In particolare, il regolamento disciplina le modalità di gestione e iscrizione all'albo regionale delle associazioni pro-loco, individuando, tra l'altro, anche le finalità statutarie obbligatorie, le attività di competenza, nonché il numero massimo di associazioni che possono essere iscritte, in funzione della dimensione demografica del comune in cui ha sede la pro-loco richiedente.

Analogamente sono state individuate le cause della possibile cancellazione dall'albo e sono stati individuati i termini per la conclusione dei suddetti procedimenti.

Il regolamento, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge sul procedimento amministrativo, individua, altresì, criteri e modalità per l'erogazione dei contributi volti ad incentivare l'attività delle associazioni pro-loco e delle Unpli regionale e provinciali.

In materia di istituzione di poli turistici locali, il regolamento individua i soggetti che concorrono alla costituzione degli stessi, garantendo la massima partecipazione dei soggetti che operano all'interno dell'ambito turistico territoriale omogeneo interessato. Per quanto concerne i soggetti pubblici, concorrono alla costituzione del PTL i comuni o unioni di comuni e le camere di commercio industria artigianato e agricoltura competenti per territorio, nonché gli altri enti e soggetti pubblici rilevanti per la filiera di riferimento e operanti nell'ambito territoriale interessato.

Per quanto riguarda i soggetti privati concorrono all'istituzione le imprese del settore turistico, le associazioni o i consorzi di soggetti privati, o i consorzi di soggetti pubblici e privati operanti nel settore turistico e culturale, ivi compresi i distretti turistici istituiti con decreti del Ministero dei beni culturali e del turismo ai sensi del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106, che hanno sede o esercitano le proprie attività nell'ambito territoriale interessato.

Sono state garantite forme di democraticità, assicurando l'adesione, anche successiva alla costituzione del polo turistico locale, da parte dei soggetti che possono costituire il polo medesimo. E' stata, inoltre, dettata la regola della gratuità delle cariche di componente degli organi di gestione e amministrativi dei PTL.

La Regione, per svolgere le attività di vigilanza e monitoraggio, si avvale del supporto dell'agenzia regionale per la promozione del turismo e dei beni culturali, la quale acquisisce dai poli turistici i dati relativi alle iniziative e agli interventi inseriti nel programma annuale delle attività.

Di seguito si riportano le disposizioni più rilevanti:

- Il Capo I è dedicato all'attuazione dell'articolo 24 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 18 "Organizzazione del Sistema Turistico in Campania", individuando nel rispetto della normativa in oggetto le regole per la gestione albo regionale delle pro loco. All'interno di questo capo:
 - o l'art. 2 fissa il termine per l'aggiornamento annuale al 31 maggio di ogni anno. Si tratta di un provvedimento ricognitivo che individua l'elenco delle associazioni regolarmente iscritte fino a quella data, espungendo quelle che risultano cancellate;
 - o l'art. 3 detta le regole e i requisiti per l'iscrizione all'albo regionale delle pro-loco e la dimensione demografica dei Comuni ai fini della iscrizione di più pro-loco;
 - o l'art. 4 individua il termine di conclusione del procedimento di iscrizione;
 - o l'art. 5 descrive gli scopi promozionali di competenza delle associazioni pro-loco e la tempistica per la presentazione della documentazione atta a comprovare le attività svolte;
 - o l'art. 6 disciplina la cancellazione dall'albo.
- Il Capo II dà attuazione dell'articolo 25 della legge regionale n. 18 del 2014 e disciplina in particolare le modalità di erogazione dei contributi in favore delle associazioni pro loco

iscritte all'albo e dell'Unpli per il sostegno alle attività promozionali. All'interno di questo capo:

- o l'art. 7 disciplina la ripartizione delle risorse finanziarie;
 - o l'art. 8 individua le modalità di assegnazione dei contributi alle Unpli;
 - o gli art. 9 e 10 individuano le modalità, i termini e i criteri di valutazione delle istanze per l'assegnazione contributi pro-loco iscritte all'albo;
 - o l'art. 11 determina le modalità di erogazione del contributo;
 - o l'art. 12 reca disposizioni transitorie, al fine di salvaguardare le iscrizioni all'albo regionale effettuate in vigore della previgente disciplina legislativa.
- Il Capo III dà attuazione articolo 10 della legge regionale n. 18 del 2014, in materia di poli turistici locali. All'interno di questo capo:
- o l'art. 14 individua i soggetti che concorrono alla costituzione dei PTL, fissa le regole per la manifestazione della volontà, stabilisce l'esclusività di adesione e individua inoltre, l'ambito operativo dei PTL;
 - o l'art. 15 descrive la forma associativa dei PTL;
 - o l'art. 16 detta regole in materia di vigilanza e controllo.